ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 91/674/CEE IN MATERIA DI CONTI ANNUALI E CONSOLIDATI DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE

Art. 55

Assegnazione di quote dell'utile degli investimenti

Quando una quota dell'utile degli investimenti viene trasferita al conto tecnico dei rami danni, il trasferimento dal conto non tecnico comporta una registrazione negativa alla voce III. 6 e una corrispondente registrazione positiva alla voce I. 2. Quando una quota dell'utile degli investimenti del conto tecnico dei rami vita viene trasferita al conto non tecnico, il trasferimento comporta una registrazione negativa alla voce II. 12 e una corrispondente registrazione positiva alla voce III. 4. I criteri per la determinazione delle quote di cui ai commi 1 e 2 sono fissati con provvedimento dell'ISVAP. In nota integrativa sono indicate le ragioni del trasferimento e la base applicata per il calcolo.

Versione in vigore dal 6 luglio 1997, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione
Estremi	Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173
Titolo	II — Bilancio di esercizio
Capo	III — Disposizioni applicabili al conto economico
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 1997

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-173-1997/art-55-assegnazione-di-quote-dell-utile-degli-investimenti

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it